



# COMUNE DI AUGUSTA

## GUIDA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL'I.M.U.

**Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo dell'Imposta. (Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e D.L. n.185/2008 e L. 13.12.2010 n.220, commi 20 e 22 dell'art.1).**

Il 'ravvedimento operoso' consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - **prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza** - in via spontanea, con il versamento di **sanzioni ridotte**, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

L'irregolarità viene sanata pagando, **oltre all'imposta omessa**, le sanzioni e gli interessi come di seguito riportato.

**Il versamento delle sanzioni e degli interessi si effettua sommandoli al codice tributo di ogni singola imposta dovuta e barrando la casella "ravv" nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24.**

### Calcolo della sanzione

Oltre al versamento dell'imposta dovuta, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione da pagare varia in base al periodo di ritardo o omissione:

1. **ravvedimento "sprint"**, se il pagamento avviene dal **primo giorno** di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 17/06/2013 al 02/07/2013) si pagherà una **sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo** e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. **ravvedimento "breve"**, se il pagamento avviene dal **15° giorno** fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 03/07/2013 al 17/07/2013. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà **la sanzione del 3%** e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. **ravvedimento "lungo"**, se il pagamento viene effettuato **oltre i 30 giorni**, quindi dal 18/07/2013 per la prima rata, dal 16/12/2013 per la seconda rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la **sanzione del 3,75%** e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### Calcolo degli interessi legali

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli **interessi di mora al tasso legale** pro-tempore vigente.

- Dal 1° gennaio 2012 tale tasso risulta stabilito nella misura del **2,5%**.

Per il calcolo degli interessi legali si procede in questo modo:

**Imposta a debito X (interesse legale) X (giorni trascorsi dalla data di scadenza) il tutto diviso 36.500.**

**Esempio:** Pagamento differenza o omissione d'imposta a debito pari a € 500,00.

**Ritardo:** del pagamento: 30 giorni.

**interessi:** € 500,00 X 2,5 X 30 / 36500 = € 1,03.

## **Normativa di riferimento**

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.